

“

Alcune mie considerazioni:

parlare di “contributo” chiamato in gergo “costo ambientale” oppure parlare del principio “chi inquina paga” nel modo in cui è stato fatto, dimostra solo che è stato fatto in modo parziale, fazioso, dimostrando così scarsa conoscenza delle leggi attualmente in vigore.

Infatti, sul territorio nazionale esistono numerose utenze non connesse alla pubblica rete fognaria a causa della mancata estensione della stessa in prossimità degli immobili a cui si riferiscono dette utenze (e qui ad Aci S. Antonio ne sappiamo qualcosa...). Questo tipo di utenze evidentemente provvedono alle proprie acque reflue mediante l'utilizzo di fosse settiche private (ad es. fosse imhoff) che vengono periodicamente svuotate a spese dei proprietari/occupanti e tali spese sono inclusive, ai sensi del comma 6, art. 36 del [D.Lgs. 152/1999](#), dei costi per la depurazione ed evidentemente anche inclusive dei costi relativi al servizio di collettamento delle acque reflue, servizio in questo caso svolto dalla ditta di espurgo, stante l'assenza di allaccio delle suddette fosse settiche alla pubblica fognatura.

È quindi evidente che tali utenze corrispondono già il loro “costo ambientale” e rispettano in pieno il principio “chi inquina paga” e quindi DEVONO necessariamente essere esonerate da qualsivoglia costo di fognatura e depurazione finché questi servizi non saranno resi loro fruibili dalle PA responsabili delle loro implementazioni, altrimenti si verificherebbe una assurda ed inaccettabile doppia imposizione.

Mi pare inoltre evidente che riformulare il concetto di servizio di depurazione in modo che esso ricomprenda costi di progettualità ed investimenti, non faccia altro che continuare a violare l'art. 3 della Costituzione (se non anche l'art. 2) dato che continueranno ad esserci utenti che pagheranno per un servizio effettivamente fruito ed utenti che pagheranno senza fruire il servizio... questo è prendere in giro la sentenza 335/2008 della Consulta e tutti gli utenti che essa ha voluto costituzionalmente tutelare!

Nè è accettabile la tesi sostenuta in Senato circa il possibile dissesto dei piccoli comuni che devono restituire le somme agli utenti, ricordiamoci infatti che la sentenza della Consulta si applica solo nei casi in cui il depuratore non è realizzato o realizzato ma non attivo. Infatti, le somme versate anche da chi non fruiva del servizio di depurazione, a norma dell'art. 155, comma 1, [D.Lgs. 152/2006](#), DEVONO essere versate dal gestore del SII in “...un fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. ...”, quindi se il depuratore non è realizzato queste somme DEVONO trovarsi ancora integre nei suddetti fondi vincolati e quindi si possono restituire agli utenti senza problemi. Se il depuratore è stato realizzato usando anche queste somme, si può sempre trovare il modo di restituirle in forma rateizzata, ad es. scalandole dalle bollette dell'acqua, si può fare questo tipo di accordo secondo il principio della “compensazione”, così che i piccoli comuni non rischiano alcun dissesto.

Si è preferito invece “gridare al lupo” perché il vero fine era quello di salvaguardare i gestori aggirando la sentenza della Consulta! Questa è l'ennesima dimostrazione che in Italia non c'è certezza del diritto, o meglio qualcuno vuole che non ci sia certezza del diritto...

Visto che ancora questa proposta di modifica non è legge forse si è ancora in tempo per tentare di modificarla, purtroppo il mio nome non apre alcuna porta, spero quindi che qualcuno di voi abbia qualche “santo in paradiso” a cui far subito presente questa storia.

”

Giuseppe Toscano